



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico e Attività Produttive
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia*

Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente

Ufficio Protocollo

protocolloudcp@regione.campania.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'art. 124 del Regolamento del consiglio Regionale della Campania, n. REG. GE. N. 340/1/XI Legislatura, a firma dell'On Vincenzo Ciampi, recante: " : Autorizzazione impianto di produzione di energia con tecnologia eolica e fotovoltaica a Bisaccia (Avellino): criticità"

In riscontro all'interrogazione in oggetto emarginata si riferisce quanto segue.

Con Decreto Dirigenziale n. 91 del 29/06/2015 la società Metalsider S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 19 aerogeneratori della potenza complessiva di 57,0 MW e da fonte fotovoltaica della potenza di 0,998 MW, da realizzarsi nel Comune di Bisaccia (AV) in località Serra della Spia.

Con successivo Decreto Dirigenziale n. 3 dell'08/01/2020 si è provveduto a disporre in favore della Metalsider S.r.l. l'esproprio, l'asservimento e/o l'occupazione temporanea delle aree di proprietà privata nell'ambito del citato territorio comunale, occorrenti per la realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili.

Con Decreto Dirigenziale n. 25 del 22/01/2020 è stata approvata una variante progettuale consistente nella soppressione di n. 6 aerogeneratori e dei relativi tratti di strade, cavidotti e piazzole e la sostituzione del tipo di aerogeneratore da VESTAS V113 a VESTAS V 150.

Con Decreto Dirigenziale n. 40 del 31/01/2020 è stato rettificato il Decreto di Variante n. 25/2020 per eliminare il riferimento alla DGR n. 325/2013, delibera revocata con la DGR n. 716/2017.

Con Decreto Dirigenziale n. 54 del 10/02/2020 si è disposto l'annullamento d'ufficio dei decreti dirigenziali n. 25/2020 e n. 40/2020 inerenti all'approvazione del progetto di variante del progetto proposto dalla Metalsider S.r.l. nel comune di Bisaccia (AV) in quanto a seguito di approfondimenti istruttori successivi all'emanazione dei decreti dirigenziali n. 25/2020 e 40/2020, era emerso che gli aerogeneratori Vestas 150 avevano dimensioni diverse da quelli autorizzati con Decreto Dirigenziale n. 91/2015 e che pertanto, in ossequio alla DGR 716/2017, il progetto di variante doveva essere sottoposto al giudizio dell'Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

**Centro Direzionale Isola A6 – Napoli 80143 –P.I. 80011990639
081/7966906**



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico e Attività Produttive
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia*

Pertanto, ad oggi, visti gli atti emanati in autotutela a soli 19 giorni dal DD. N. 25/2020, non risultano agli uffici profili di illegittimità derivanti dalla mancata applicazione della procedura disciplinata dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 716/2017.

Per quanto attiene le considerazioni relative alla validità del Decreto Dirigenziale n. 91/2015, i 5 anni per la realizzazione del progetto decorrevano dal 29.06.2015 con scadenza al 29.06.2020. La legge 27 novembre 2020, n.159 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, con cui si converte, con modificazioni, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 ha apportato modifiche all'art.103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27) in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Il nuovo testo dell'art.103, comma 2 introdotto dal provvedimento di modifica stabilisce che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (NdR attualmente fissata per il 31.03.2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate"*.

Inoltre, la legge n.159/2020 ha aggiunto all'art.103 il comma 2sexies che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2"*.

Da tutto quanto sopra discende che il termine utile di 5 anni per la realizzazione del progetto di cui al D.D. n. 91 del 20/06/2015, scadono, all'attualità, 90 giorni dopo il 31.03.2022.

I migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca De Falco